



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 101 DEL 09.08.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ING. SERGIO MAINI CON STUDIO IN TERZOLAS DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'ACCESSO ALLA LOCALITA' FAZZON – LAGO DEI CAPRIOLI. (CUP: H12C22000510006 - CIG: 93637234AA)

L'anno Duemilaventidue, addì Nove, del mese di Agosto, alle ore 12:15, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	SINDACO	Presente
PANGRAZZI ENNIO	VICESINDACO	Presente
AMBROSI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
DAPRA' MICHELE	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 4

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	AFFIDAMENTO ALL'ING. SERGIO MAINI CON STUDIO IN TERZOLAS DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'ACCESSO ALLA LOCALITA' FAZZON - LAGO DEI CAPRIOLI. (CUP: H12C22000510006 - CIG: 93637234AA)
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

Visto, in particolare, l'art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha previsto l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito «Fondo», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto che il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede che “Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale”. In attuazione della previsione richiamata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 febbraio 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17 dicembre 2021, che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale proposto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, per le annualità 2021 e 2022.

Verificato che il Comune di Pellizzano risulta beneficiario come buona parte dei comuni della provincia di Trento, di popolazione inferiore a 30.000 abitanti e classificati come intermedi, periferici ed ultraperiferici, in base alla mappatura aree interne per la programmazione 2021-2027.

Accertato che l'importo assegnato al comune di Pellizzano è pari a 14.044,51 €.

Vista la nota del Consorzio dei Comuni prot. 1728 di data 14.04.2022.

Ricordato che obiettivo della norma istitutiva del fondo è “rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, strumenti in cui sono allocate risorse consistenti destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi, anche alla conclusione delle fasi di progettazione propedeutiche alla loro realizzazione; strumenti, peraltro, per i quali sono previste specifiche norme di accelerazione e semplificazione.

Ricordato che le proposte progettuali selezionate “sono infatti acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o dell'Unione europea” ma anche di natura provinciale o comunale come specifica la suddetta nota;

Ricordato che le proposte progettuali finanziabili devono risultare:

- a) coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;
- b) utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 12, comma 6 del decreto legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, ovvero “la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Premesso che l'Amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione sostenibile dell'area parcheggi in localita' Fazzon.

Dato atto che si deve procedere ad affidare lo studio di fattibilità e progettazione definitiva in merito ai lavori di cui all'oggetto, si rende necessario ricorrere a soggetti esterni alla struttura comunale per lo svolgimento dell'incarico in questione in quanto viene a richiedersi l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, oltre a non disporre di risorse professionali e tecnologiche adeguate di cui l'ente risulta attualmente privo al proprio interno, stante anche il fatto che il personale interno risulta gravato da numerosi impegni.

DELIBERA N° 101 DEL 09/08/2022

Richiamate le disposizioni normative circa la razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare le disposizioni previste dalla Legge n. 296/2006, modificata dalla Legge n. 94/2012 conversione in Legge, con modificazioni del Decreto-Legge n. 52/2012 e dalla Legge n. 228/2012, nonché quelle previste dalla Legge n. 135/2012, conversione in Legge, con modificazioni del Decreto-Legge n. 95/2012.

Visto inoltre l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/90 e s.m. e i..

Tenute presenti le attuali necessità e il fabbisogno dell'Amministrazione Comunale, verificato che nel mercato elettronico provinciale (ME-PAT) è presente il BANDO - SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELLA P.A.

Verificato che nel mercato elettronico provinciale (ME-PAT), nella sezione fornitori e con l'abilitazione necessaria per il servizio suddetto, è presente all'ing. Sergio Maini con studio in Terzolas (TN), già nota all'Amministrazione Comunale per serietà e competenza.

Dato atto che tramite richiesta di offerta n. 109939 sul mercato elettronico provinciale (ME-PAT), è stata invitata l'ing. SERGIO MANI con studio in Terzolas (TN) a presentare offerta per il servizio sopra richiamato.

Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del giorno 08 agosto 2022) l'ing. SERGIO MANI con studio in Terzolas (TN) ha presentato offerta n. 3000385975.

Precisato che l'affidamento degli incarichi tecnici connessi alle opere pubbliche è disciplinato dal Capo IV della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti" e dal Capo II del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ess.mm..

Visto il D.p.p. n. 13-88/Leg di data 27 settembre 2018 recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) che, con riferimento agli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea, introduce l'art. 24 bis ("Procedura per l'affidamento diretto di incarichi"), modifica l'art. 25 ("Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi") e inserisce l'art. 25 bis ("Criteri di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l'affidamento di incarichi").

Dato atto che la nuova disciplina, come precisato dalla circolare di data 26.10.2018 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della P.A.T., per l'affidamento degli incarichi tecnici in forma diretta o mediante confronto concorrenziale, prevede nello specifico che il responsabile del procedimento, dopo aver identificato le caratteristiche della prestazione richiesta e aver definito, di conseguenza, i requisiti di qualificazione dell'operatore economico (ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.P. 2/2016), individua gli operatori economici idonei in base all'idoneità professionale, alle capacità tecniche e professionali ed a eventuali altri requisiti, riscontrabili dal curriculum professionale degli operatori iscritti nell'elenco telematico (di cui all'art. 19 della L.P. 2/2016); se necessario, al fine di restringere ulteriormente il numero degli operatori economici da selezionare, il responsabile del procedimento può applicare i criteri previsti dall'art. 54 del regolamento attuativo della legge provinciale sui lavori pubblici (e cioè: esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto). Il responsabile del procedimento deve inoltre individuare preventivamente l'importo della prestazione da porre a base della trattativa o del confronto concorrenziale (secondo la normativa nazionale, DM 17/6/2016). Le modalità di determinazione di tale importo devono essere poi rese note nel provvedimento a contrarre; in particolare l'ufficio tecnico ha provveduto con confronto concorrenziale.

Verificato che è stata rispettata la procedura.

Ritenuti perciò sussistenti i presupposti per l'affidamento all'esterno dell'incarico, dando atto che la materia in Provincia di Trento è disciplinata dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 per la parte in vigore in seguito alle modifiche introdotte dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e ss.mm, che all'articolo 20 dello stesso regolamento prevede la stipula di convenzione.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra a trattativa diretta ai sensi dell'art. 24 bis, comma 1 e art. 25 bis d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84-Leg. Art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020, all'ing. SERGIO MAINI con studio in Terzolas (TN), procedendo mediante "ODA - ordine d'acquisto" nel mercato elettronico provinciale (ME-PAT), che ha indicato uno sconto pari al 25,000% sull'importo posto a base di gara, alle condizioni descritte nell'ordine d'acquisto n. 5000327948 di data 08 agosto 2022, stampato dal portale stesso, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che indica un costo di Euro 11.028,89 (comprensivo di spese 10%), oltre a Contributo previdenziale 4% (Euro 441,81) oltre Iva 22% (Euro 2.523,41) per complessivi Euro 13.993,46.

Accertata la disponibilità al capitolo 3058 - PCF U.2.02.03.05.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.

Preso atto che trattasi di spesa avente natura straordinaria che viene finanziata con Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - art. 6-quater DL n. 91/2017 - Riparto del fondo per la progettazione territoriale - DPCM 17 dicembre 2021 ed accertata al capitolo 1225 - PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2022.

DELIBERA N° 101 DEL 09/08/2022

Vista ed esaminata la proposta di contratto per il conferimento dell'incarico professionale in argomento, redatta secondo quanto previsto dall'art. 11, della L.P. 2/2016, per cui le Amministrazioni provvedono all'affidamento degli incarichi, stipulando apposito contratto, sulla base degli schemi tipo.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. così come modificata dal [d.p.p. 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg.](#)

Convenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di disporre da subito dell'apporto professionale in parola per poter procedere all'approvazione del progetto e all'affidamento dei lavori.

Constatato che il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge dd. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217.

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA in data 09 agosto 2022, pervenuto al protocollo del Comune di Pellizzano nella stessa data al n. 4494, con il quale si attesta che l'ing. Maini Sergio risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione stessa per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nota integrativa e documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 di data 04 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il decreto sindacale n. 1 di data 11 aprile 2022 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 05 novembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 42 di data 26 agosto 2015 e n. 13 di data 22 marzo 2016.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33. Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di affidare, a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e i., per le motivazioni meglio specificate in premessa, all'ing. SERGIO MAINI con studio in Terzolas (TN), l'incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica e la progettazione definitiva in merito ai lavori di riqualificazione sostenibile dell'accesso della località Fazzon – Lago dei Caprioli, che ha indicato uno sconto pari al 25,000% sull'importo posto a base di gara, alle condizioni descritte nell'ordine d'acquisto n. 5000327948 di data 08 agosto 2022, stampato dal portale stesso, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che indica un costo di Euro 11.028,89 (comprensivo di spese 10%), oltre a Contributo previdenziale 4% (Euro 441,81) oltre Iva 22% (Euro 2.523,41) per complessivi Euro 13.993,46.
2. Di approvare lo schema di contratto come predisposto dal Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica – Gestione Associata, depositato agli atti, e di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello stesso.
3. Di dare atto che al fine del finanziamento a valere sul FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE DPCM 17 DICEMBRE 2021 il suddetto incarico deve essere perfezionato **entro il 18 agosto 2022.**

DELIBERA N° 101 DEL 09/08/2022

4. Di demandare all'ufficio segreteria il perfezionamento del contratto e l'espletamento degli obblighi di comunicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'ufficio appalti la richiesta dell'erogazione del contributo e il monitoraggio dell'intervento all'Agenzia per la coesione territoriale.
5. Di impegnare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 13.993,46 al capitolo 3058 - PCF U.2.02.03.05.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.
6. Preso atto che trattasi di spesa avente natura straordinaria che viene finanziata con Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - art. 6-quater DL n. 91/2017; Riparto del fondo per la progettazione territoriale - DPCM 17 dicembre 2021 che vengono accertati al capitolo 1225 - PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.
7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022.
8. Di dare atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **(CUP: H12C22000510006 - CIG: 93637234AA)**
9. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
10. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 09/08/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

F.to Stablum ing. Noemi

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 09/08/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
E	2022	1225	0	E.4.02.01.02.001	2022	13.993,46	101GC/1
U	2022	3058	0	U.2.02.03.05.001	2022	13.993,46	101GC/1

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **11/08/2022** al giorno **21/08/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Ordine d'acquisto

Nr. ordine: 5000327948 - Versione 2
Data ordine: 08.08.2022
Codice CIG: ZE337675CF

Spett.le Ditta
SERGIO MAINI
Longa 9
38027 TERZOLAS TN

Cod. Fornitore 222387

Indirizzo fatturazione: Comune di Pellizzano
Piazza di S.Maria 6 38020 Pellizzano
Codice univoco ufficio: UFQIHW

In Base alle Condizioni Generali di acquisto ed agli accordi particolari intercorsi Vi ordiniamo:

Pos. Int.	Pos.	Q.tà	U. M.	Data consegna	Costo	IVA %	Valore netto
	1	STUDIO FATTIBILITA' PROG.DEFINITIVA					
		1	COR		11.028,89 per 1	22,00	11.470,05

Valore netto: 11.470,05 EUR
IVA: 2.523,41 EUR
Importo comprensivo di IVA: 13.993,46 EUR

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiamano inoltre tutte le modalità e condizioni evidenziate in sede di richiesta di offerta e da codesta ditta integralmente accettate con la presentazione dell'offerta stessa.

Si invita a voler indicare sul documento di trasporto ed in fattura il numero del presente ordinativo.

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di:

“ STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'AREA PARCHEGGI IN LOCALITÀ FAZZON”

L'anno 2022, addì ____ del mese di _____ alle ore _____ presso il Municipio di Pellizzano.

Sono liberamente convenuti i Signori:

- TOMASELLI FRANCESCA, nata a Cles (TN) il 30.10.1980 e domiciliato per la carica in Pellizzano presso Comune di Pellizzano codice fiscale n. 00149130221 il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di SINDACO.
- ING. MAINI SERGIO, nato a Cles il 16.11.1976, C.F. MNA SRG 76S16 C794W, iscritto al n. _____ con studio in Terzolas

Premesso che la Giunta Municipale con deliberazione n° ____ di data _____ ha autorizzato la stipula con il professionista sopra precisato per l'incarico di **STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'AREA PARCHEGGI IN LOCALITÀ FAZZON**.

si stipula la seguente convenzione:

C O N V E N Z I O N E

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

Il Comune di Pellizzano, di seguito denominato anche Amministrazione Comunale di Pellizzano, affida al professionista P.I. COSTANZI DIEGO di seguito denominato anche “Professionista”, che accetta, il seguente incarico di redazione **“STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'AREA PARCHEGGI IN LOCALITÀ FAZZON”**, alle condizioni stabilite nel "Capitolato speciale per l'affidamento degli incarichi di progettazione" che, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, viene allegato alla stessa convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "A".

L'oggetto dell'incarico ed il calcolo del corrispettivo, di cui ai commi precedenti, vengono allegati alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "B" - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di merito e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione ovvero di rilascio della nota di diniego del Responsabile del Servizio di merito.

In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10% (dieci per cento), in più o in meno, rispetto al costo dell'opera possono essere autorizzate, previa richiesta motivata del Professionista, con nota del Responsabile del Servizio di merito, come individuato all'art. 2 (due), che accerta la fondatezza delle cause e della necessità delle medesime variazioni, senza l'obbligo di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale provvedimento di impegno delle relative spese tecniche del medesimo Responsabile del Servizio di merito.

ART. 2

(Confronto con il Servizio di merito)

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l'Ufficio Tecnico comunale di Pellizzano, di seguito denominato "Servizio di merito", al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto di cui all'art. 1 (uno) circa 4 (quattro) incontri, nonché le problematiche che dovessero emergere, al fine di addivinare ad una soluzione concordata. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposto nel preventivo.

ART. 3

(Termini di consegna)

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo di cui all'art. 1 (uno) devono essere consegnati dal Professionista al Comune in numero di 2 esemplari ciascuno e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune, in formato pdf, p7m e in formato editabile. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica deve essere consegnato entro 1 (uno) mese decorrente dalla firma del presente atto, il progetto definitivo deve essere consegnato entro 2 (due) mesi decorrenti dalla data di autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

Il tempo massimo concesso non può essere comunque oltre il 31.12.2022. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad Euro 100,00 che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 4 (quattro); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione committente o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Responsabile del Servizio di merito, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1 (uno).

Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Responsabile del Servizio di merito può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine.

ART. 4

(Compensi)

Comma 1

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, è calcolato per un totale di Euro 11.028,89.= di onorario + contributo integrativo 4% per Euro 441,16.= e IVA 22% per Euro 2.523,41.= per complessivi Euro 13.993,46.

Comma 2

Il compenso di cui al comma 1), non essendo riconosciuta la liquidazione in anticipazione, è corrisposto dal Comune al Professionista, previa emissione di fattura da parte dello stesso Professionista e con le seguenti modalità di pagamento:

- a) pagamento di una quota pari al 15% (trenta per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, alla consegna all'Amministrazione committente, da parte del Professionista, dello studio di fattibilità tecnica ed economica; tali elaborati dovranno essere redatti secondo le indicazioni riportate nelle apposite linee guida in materia di progettazione infrastrutturale approvate con decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
- b) pagamento di una quota pari al 25% (trenta per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, alla consegna all'Amministrazione committente, da parte del Professionista, del progetto definitivo; tali elaborati dovranno essere redatti secondo le richieste dell'Amministrazione;
- c) pagamento di una quota pari al 20% (trenta per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, alla consegna all'Amministrazione committente, da parte del Professionista, del progetto esecutivo; tali elaborati dovranno essere redatti secondo le richieste dell'Amministrazione;
- d) pagamento del saldo corrispondente al residuo 40% (quaranta per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettere a), b) e c), ad avvenuta approvazione del progetto di cui all'art. 1 da parte dell'Amministrazione, Anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.

ART. 5

(Polizza assicurativa del progettista)

Comma 1)

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg il Professionista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi.

Il professionista è tenuto, ad attivare una polizza decorrente dalla data di inizio dei lavori e con termine alla data di approvazione del certificato di collaudo.

ART. 6

(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Professionista mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, e l'I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Pellizzano quale destinataria della prestazione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare:

- art. 4 del capitolato (attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico);
- art. 9 del capitolato (recesso unilaterale del Comune);
- art. 10 del capitolato (risoluzione per inadempimento);
- art. 13 del capitolato (clausola compromissoria).

IL PROFESSIONISTA

COMUNE DI PELLIZZANO

Il Sindaco

Allegato parte integrante

All. B1)

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Comma 1)

Il presente capitolato reca le clausole contrattuali da applicarsi ai contestuali affidamenti di incarichi di progettazione e coordinatore della sicurezza a Professionisti esterni al Comune, ulteriori rispetto a quelle previste nella convenzione di affidamento dell'incarico, di seguito denominata "convenzione".

ART. 2

(Obblighi del Professionista relativi alla progettazione)

Comma 1)

Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi della Provincia e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Comune.

Comma 2)

Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Responsabile del Servizio di merito ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione di cui all'art. 1 (uno).

Comma 3)

Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia

Comma 4)

Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Responsabile del Servizio di merito intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile del Servizio di merito e finalizzate, a giudizio dello stesso Responsabile, a perfezionare il progetto secondo le esigenze della Comune ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Comma 5)

Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Responsabile del Servizio di merito, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati nella convenzione, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

Comma 6)

Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 106, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Comma 7)

Il Professionista, qualora non venga incaricato anche della direzione lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Responsabile del Servizio di

merito o dal Direttore dei lavori, senza che questo comporti alcun onere per il Comune. Per le varianti progettuali si applica quanto previsto dall'art. 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e dall'art. 27 della L.P. 2/2016 e ss.mm.

ART. 3

(Obblighi del Professionista relativi al coordinamento della sicurezza)

Comma 1)

Il Professionista durante la progettazione dell'opera dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Comma 2)

L'incarico di coordinatore per la progettazione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 dovrà essere svolto in particolare nel rispetto dell'art. 91 con distinzione dei costi della sicurezza secondo le indicazioni fornite da questa Amministrazione.

Comma 3)

Nell'esecuzione del progetto della sicurezza e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere il coordinatore si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

Comma 4)

L'elaborato progettuale per la sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la responsabilità delle prestazioni effettuate rimarrà in capo al Professionista. Lo sviluppo degli elaborati dovrà essere comparato all'intervento oggetto della prestazione

ART. 4

(Attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico)

Comma 1)

Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dalla convenzione, il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione medesima. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della convenzione.

ART. 5

(Ritardata approvazione del progetto)

Comma 1)

Qualora l'approvazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio di merito del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, il Comune corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale previsto in convenzione. Qualora il ritardo nell'adozione della determinazione del Responsabile del Servizio di merito di approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal Professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso alla Provincia con le modifiche suggerite dai competenti Organi della Provincia e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Servizio di merito.

ART. 6

(Modalità di pagamento)

Comma 1)

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista o Studio o Società presso cui il Professionista è domiciliato.

Comma 2)

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 60 (sessanta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio

credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria del Comune, presentando la fattura vistata dal Responsabile del Servizio di merito. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.

Comma 3)

Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve, in ogni caso, essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio di merito al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima, ove necessario un atto aggiuntivo, della stipulazione dello stesso atto aggiuntivo.

Comma 4)

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Responsabile del Servizio di merito.

ART. 7

(Varianti progettuali)

Comma 1)

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto dell'art. 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m

Comma 2)

L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di merito con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale.

Comma 3)

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa

Comma 4)

Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni

ART. 8

(Lotti e stralci)

Comma 1)

Qualora il Comune, con nota del Responsabile del Servizio di merito, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base delle disposizioni del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m. e di quelle ulteriori vigenti in materia.

ART. 9

(Recesso unilaterale del Comune)

Comma 1)

Nel caso in cui l'incarico riguardi congiuntamente più fasi di progettazione, il comune, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con determinazione del Dirigente del Servizio di merito, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso del Comune, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni

Comma 2)

Fuori dai casi di cui al precedente comma 1), ai casi di recesso dell'Amministrazione committente, la stessa, dovrà corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto al professionista, se la sospensione o i ritardi non siano attribuibili al professionista.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

ART. 10

(Risoluzione per inadempimento)

Comma 1)

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Responsabile del Servizio di merito ovvero qualora la penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali, raggiunga l'ammontare complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero, qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni

Comma 2)

Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Responsabile del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11

(Disponibilità del progetto)

Comma 1)

Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione committente ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 12

(Rinvio)

Comma 1)

Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione e nel presente capitolato speciale le parti contraenti fanno riferimento alle tabelle dei corrispettivi di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m. e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

ART. 13

(Clausola compromissoria)

Comma 1)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e del Dirigente Generale provinciale competente per materia.

Comma 2)

Nell'ipotesi di affidamento di incarichi di progettazione da parte di Dirigenti generali, tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il medesimo Dirigente generale ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, deve essere acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento, da sottoporre al medesimo Dirigente generale.

Comma 3)

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1) o al comma 2), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Provincia, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.